



Unione di Comuni Lombarda Prima Collina

Canneto Pavese – Castana – Montescano

PROVINCIA DI PV

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOGGIORNO MARINO VACANZE ANZIANI

Approvato con delibera A.U. n. 22 del 28.11.2014

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1

FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) i criteri e le modalità per l'organizzazione dei soggiorni climatici per anziani
- b) i criteri e le modalità per la partecipazione ai soggiorni di cui alla precedente lettera a);
- c) i criteri e le modalità per la compartecipazione economica al servizio da parte degli utenti.

ART. 2

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

1. È istituito il servizio di soggiorni climatici per anziani
2. Il servizio prevede l'organizzazione di soggiorni in località marine della durata di 21 giorni ciascuno.
3. La definizione del periodo di soggiorno, la località ed il numero massimo dei partecipanti sono stabiliti annualmente dall'Ente.
4. Il servizio può essere svolto direttamente dall'Ente attraverso l'affidamento del servizio ad una agenzia di viaggio e turismo.

ART. 3

FINALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il Servizio persegue le seguenti finalità:

- la prevenzione del degrado psicofisico;
- il recupero, il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia;
- la realizzazione di spazi di benessere psicofisico;
- favorire la socializzazione e lo sviluppo dei rapporti interpersonali;
- la realizzazione di momenti di benessere climatico relativo alla tipicità del soggiorno marino o montano.

ART. 4

UTENTI DEL SERVIZIO

1. Possono usufruire del servizio tutti i cittadini residenti nei Comuni di Canneto Pavese, Castana e Montescano (PV) in possesso dei seguenti requisiti:

- aver compiuto il 65° anno di età entro il giorno antecedente la data della partenza del turno al quale intendono partecipare;

- essere in condizioni di autosufficienza.

2. Eventuali posti residui rispetto a quelli preventivati possono essere assegnati anche ad utenti non residenti nei Comuni di Canneto Pavese, Castana e Montescano (PV).

3. In caso di coppie è sufficiente che uno dei richiedenti sia in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al precedente comma 1.

4. In caso di accompagnatore familiare lo stesso deve corrispondere la quota di partecipazione prevista per intero, previo disponibilità dei posti.

TITOLO II

AMMISSIONE AL SERVIZIO

ART. 5

MODALITA' DI ACCESSO

1. Entro il mese di novembre (dicembre, per il solo anno 2014) di ogni anno l'Ufficio segreteria dell'Ente provvede a pubblicizzare, attraverso la stampa locale e la diffusione di apposito materiale pubblicitario, la località e il periodo del soggiorno;

2. Negli avvisi devono essere indicati:

a) la località del soggiorno;

b) le date di inizio e fine soggiorno;

c) le date entro le quali possono essere presentate le domande di iscrizione;

d) gli orari di apertura ed il numero telefonico degli uffici competenti al rilascio delle informazioni, all'assistenza nella compilazione dei moduli di cui al successivo comma 3 ed al ricevimento delle domande di iscrizione.

3. Le domande di iscrizione devono essere presentate, entro il termine indicato negli avvisi di cui al precedente comma 2, utilizzando, per ognuno dei richiedenti, i moduli appositamente predisposti dall'Unione presso l'ufficio segreteria.

4. L'Ufficio segreteria dell'Ente, entro 15 giorni dalla data di cui alla lettera c) del precedente comma 2, provvede ad istruire le domande ed all'ammissione ai soggiorni dei richiedenti.

5. Al momento della partenza i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti documenti:

a) documento di identità;

b) tessera sanitaria di iscrizione alla ASL;

c) eventuali prescrizioni mediche per terapie in atto o diete particolari.

ART. 6

COMUNICAZIONE ISCRIZIONE

1) Al termine della procedura l'Ufficio segreteria dell'Ente provvede a comunicare per iscritto, tramite lettera, a tutti i richiedenti l'ammissione o meno al soggiorno marino, la quota tariffaria spettante al singolo partecipante e le modalità di pagamento.

TITOLO III

COMPARTECIPAZIONE AI COSTI

Art. 7

ACCESSO ALLA COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DELL'ENTE

1) L'entità *pro-capite* del contributo verrà quantificata secondo le seguenti soglie ISEE:

- a) ISEE non superiore ad € 10500,00: compartecipazione dell'Ente al 50%;
- b) ISEE da € 10500,01 ad € 20000,00: compartecipazione dell'Ente al 30%;
- c) ISEE maggiore ad € 20000,00: quota interamente a carico del partecipante.

2) L'Unione, inoltre, si fa carico di tutte le spese relative alla gestione della pratica di selezione della proposta turistica e delle spese relative al trasporto degli utenti verso il luogo di villeggiatura e ritorno, addebitate agli utenti secondo i criteri di cui al punto 1.

3) Per poter accedere al contributo di compartecipazione al costo i richiedenti devono presentare la dichiarazione relativa alla situazione economica del gruppo familiare di appartenenza relativa all'anno precedente. Gli utenti compartecipano alla copertura dei costi di gestione del servizio mediante il pagamento di una tariffa, intesa come quota di contribuzione percentuale rispetto al costo del soggiorno prescelto ed assegnato.

4) La mancata presentazione dell'attestazione ISEE, prima del termine di pagamento della quota spettante, al momento dell'iscrizione comporterà l'attribuzione e l'applicazione della quota intera.

5) Non sono applicabili riduzioni tariffarie a partecipanti non residenti.

Art. 8

MODALITA' DI PAGAMENTO

1) Il pagamento della villeggiatura da parte dei partecipanti avviene direttamente alla Tesoreria dell'Ente, per la quota di spettanza stabilita dall'applicazione del presente Regolamento.

2) Non può essere ammesso al servizio chi, per il servizio medesimo, risulti moroso al momento dell'iscrizione.

TITOLO IV

NORME FINALI

ART. 9

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle disposizioni della legge 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.